

Legge regionale 07 dicembre 2022 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).**

## **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14/2010)*

**1.** All'articolo 13 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.>>;

**b)** il comma 7 è abrogato;

**c)** il comma 10 è sostituito dal seguente:

**<<10.** La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi di cui al comma 8 indebitamente percepiti.>>.